



Comune di Vigliano Biellese

REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

*Riordino del settore del commercio su aree pubbliche
Ai sensi del D.L.vo 114/98 e della L.R. 28/99*

*Approvato con Delibera Consiglio Comunale n 15 del 28 aprile 2004
prima pubblicazione in data 10 maggio 2004
ripubblicato ai sensi dell'art. 67 dello Statuto (per altri 15 giorni) in data 7 giugno
2004
divenuta esecutiva il 23 giugno 2004*

modificata con Delibera Consiglio Comunale n. 36 del 28 novembre 2005

*prima pubblicazione 9 dicembre 2005
divenuta esecutiva il 19 dicembre 2005
ripubblicato ai sensi dell'art. 67 dello Statuto (per altri 15 giorni) in data 11 gennaio
2006 sino al 26 gennaio 2006.*

*modificata con Delibera Consiglio Comunale n. 28 del 01/06/2006
pubblicazione del 12/06/2006 per 15 giorni consecutivi
divenuta esecutiva il 22/06/2006*

*modificata con Delibera Consiglio Comunale n. 24 del 4/8/2010
pubblicazione del 12/8/2010 per 15 giorni consecutivi
divenuta esecutiva il 22/8/2010*

***modificata con Delibera Consiglio Comunale n. 39 del 26/10/2016
pubblicazione del 23/11/2016 per 15 giorni consecutivi
divenuta esecutiva il 26/10/2016***

***modificata con Delibera Consiglio Comunale n. 27 del 26/07/2023
pubblicazione del 03/08/2023 per 15 giorni consecutivi
divenuta esecutiva il 08/09/2023***

INDICE

CAPO I - NORMA GENERALE

Articolo 1 – Regolamentazione del commercio su area pubblica.

CAPO II - SEZIONI REGOLAMENTARI

SEZIONE I: - I MERCATI

CARATTERISTICHE DEL MERCATO

Articolo 2 – I mercati di Vigliano Biellese oggetto del presente regolamento.

Articolo 3 – Orari di mercato.

Articolo 4 – Ampiezza totale dell'area pubblica.

Articolo 5 – Dimensioni dei posteggi.

Articolo 6 – Aree di riserva.

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

Articolo 7 – Regole per la circolazione veicolare nel mercato

Articolo 8 – Domande per l'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio sul mercato – migliorie.

Articolo 9 – Assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti.

Articolo 10 – Subingresso nell'autorizzazione di tipo A

Articolo 11 – Revoca e sospensione della autorizzazione e della concessione di posteggio.

Articolo 12 – Scambio di posteggio.

Articolo 13 – Indisponibilità di posteggio.

Articolo 14 – Obblighi e divieti dei venditori.

Articolo 15 – Sostituzione del soggetto autorizzato.

DISPOSIZIONI PER GLI AGRICOLTORI

Articolo 16 – Aree destinate agli agricoltori. Criteri di assegnazione dei posteggi.

Articolo 17 – Subingresso nel posteggio

Articolo 18 – Perdita dello “status” di agricoltore.

Articolo 19 – Scambio di posteggio.

Articolo 20 – Indisponibilità di posteggio.

Articolo 21 – Assenze degli agricoltori.

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 22 – Promozione dell’informazione e della tutela dei consumatori

Articolo 23 – Collocamento delle derrate.

Articolo 24 – Vendita di animali destinati all’alimentazione.

Articolo 25 – Atti dannosi agli impianti del mercato.

Articolo 26 – Utilizzo dell’energia elettrica.

Articolo 27 - Verifica delle assenze degli operatori commerciali.

Articolo 28 - Limite massimo di autorizzazioni fruibili.

CANONI E TASSE DI POSTEGGIO

Articolo 29 – Canone unico.

SANZIONI

Articolo 30 – Sanzioni.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31 – Disposizioni finali.

SEZIONE II – AREE ALTERNATIVE

CARATTERISTICHE DELLE AREE ALTERNATIVE AL MERCATO

Articolo 32 – Caratteristiche delle aree alternative al mercato: posteggi singoli – gruppi di posteggi – zone di sosta prolungata.

Articolo 33 – Orari di vendita nei posteggi in aree alternative.

Articolo 34 – Dimensioni dei posteggi.

Articolo 35 – Aree di riserva.

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 36 – Disposizioni comuni a quelle previste per i posteggi sul mercato.

SEZIONE III.- I MERCATI A CADENZA ULTRAMENSILE

Articolo 37 – I mercati a cadenza ultramensile di Vigliano Biellese.

Articolo 37 bis - Criteri per lo svolgimento del mercato ultramensile di Via Milano.

SEZIONE IV - VENDITA IN FORMA ITINERANTE

Articolo 38 - Divieti per gli operatori commerciali che esercitano attività di vendita in forma itinerante.

CAPO I – NORMA GENERALE

Articolo 1 – Regolamentazione del commercio su area pubblica.

- 1.1 Con il presente atto emanato ai sensi del Titolo III Capo I punto 7 della DGR 2 aprile 2001 n. 32-2642, il Comune intende regolamentare il sistema complessivo della vendita su area pubblica e più esattamente la vendita effettuata dai commercianti e dai produttori agricoli:
- a) nei mercati a cadenza settimanale o mensile
 - b) nei mercati a cadenza ultramensile
 - c) nei posteggi singoli
 - d) nei gruppi di posteggi
 - e) nelle zone di sosta prolungata
 - f) in forma itinerante
- 1.2 Il Regolamento prevede una sezione specifica per ognuna delle forme di vendita sopra indicate.

CAPO II – SEZIONI REGOLAMENTARI

SEZIONE I: I MERCATI

CARATTERISTICHE DEL MERCATO

Articolo 2 – Il mercato di Vigliano Biellese oggetto del presente Regolamento.

- 2.1 Il mercato di Vigliano Biellese – da ora in poi denominato mercato, oggetto del Regolamento è caratterizzato come segue:

Ubicazione	Giorno	Posteggi*	Assegnazione	Merceologia
- Via Largo Stazione	Martedì	18	Decennale	Mista

* Il numero è comprensivo dei posteggi degli agricoltori

- 2.2 La suddivisione in settori merceologici, la descrizione di dettaglio delle aree di svolgimento del mercato, la superficie di ogni singolo posteggio e le superfici complessive di vendita dei diversi settori merceologici, sono fissate dalla delibera programmatica per il commercio su aree pubbliche. A questo riferimento ufficiale si rimanda per lo svolgimento attuale e per lo svolgimento programmato in termini di razionalizzazione del mercato.
- 2.3 La soppressione, lo spostamento o le modifiche sostanziali al mercato oggetto del presente regolamento, potranno essere definiti solo con analogo provvedimento consiliare.

Articolo 3 – Orari di mercato

3.1 Il mercato dovrà operare secondo le seguenti regole orarie:

a) orario di entrata e di spunta giornaliera:

tutti gli operatori dovranno essere all'interno dell'area mercatale entro e non oltre le ore 8, 00.

Dopo tale orario il posteggio si intenderà vacante e potrà essere assegnato, comunque non oltre le ore 8,30, con le modalità indicate nell'articolo 9 del presente regolamento;

b) orario di allestimento dei banchi ed inizio della vendita:

l'allestimento dei banchi di vendita non potrà iniziare prima delle ore 6, 00; contestualmente può iniziare la vendita.

c) orario di cessazione della vendita:

la cessazione dell'attività di vendita non sarà consentita prima delle ore 11,30;

d) orario di sgombero dell'area di mercato:

lo sgombero totale dell'area mercatale dovrà essere completato entro e non oltre le ore 14,00.

3.2 A nessun operatore è consentito, salvo casi di comprovata ed eccezionale gravità, abbandonare anticipatamente il mercato.

3.3 Nuove fasce orarie eventualmente diversificate secondo le stagioni potranno essere fissate dal Sindaco ai sensi della vigente normativa.

Articolo 4 – Ampiezza totale dell'area pubblica.

4.1 Il Consiglio Comunale del Comune di Vigliano Biellese stabilisce che l'ampiezza complessiva dell'area data in concessione per un periodo di tempo decennale a commercianti e agricoltori, per essere utilizzata solo in uno o più giorni della settimana sia fissata in mq. 616,25.

Articolo 5 – Dimensioni dei posteggi.

- 5.1 Le dimensioni dei posteggi sono fissate nel dettaglio dalla delibera programmatica per il commercio su aree pubbliche.
- 5.2 Non è consentito in alcun modo agli operatori del mercato occupare una superficie più ampia di quella prevista per il posteggio concesso o assegnato e comunque delimitata a terra. I passaggi per il pubblico e le vie di fuga devono essere mantenuti costantemente liberi da ogni ingombro.
- 5.3 Sono consentite le coperture dei banchi di vendita secondo il rispetto delle indicazioni rilevate dal Comando dei Vigili del Fuoco e dall'A.S.L. 12 di Biella e comunque secondo le seguenti dimensioni:
 - a) altezza minima, sul fronte di vendita e sulle eventuali testate di linea, di metri 2,30;
 - b) altezza minima, sugli altri lati, di metri 2.
 - c) sporgenza massima sul fronte di vendita e sulle eventuali testate di linea di metri 1,00 dalla superficie assegnata, tuttavia l'esposizione della merce dovrà essere contenuta nei limiti del posteggio concesso o assegnato;
 - d) la sporgenza posteriore non deve superare quella dell'area del posteggio;
 - e) l'area posteriore e gli interspazi laterali, devono essere lasciati liberi da ingombri;
 - f) le attrezzature ed i banchi di vendita devono essere collocati, a terra, entro lo spazio concesso o assegnato;
- 5.4 È vietato collocare protezioni verticali sul fronte, sugli interspazi laterali e sulla testata di vendita del posteggio occupato che possano occultare altri banchi, eccezione fatta per le protezioni da neve, pioggia o sole che devono comunque essere collocate nei limiti dello spazio concesso o assegnato;

- 5.5 Per il riparo dal sole o dalle intemperie è consentito l'aggancio consensuale a mezzo di tende tra due banchi che si fronteggiano, a condizione che tali ripari siano prontamente rimossi al fine di consentire il transito ai mezzi di soccorso e ad altri operatori di mercato che ne abbiano la necessità.

Articolo 6 – Aree di riserva.

- 6.1 Le aree di riserva da utilizzare in caso di impossibile utilizzo totale o parziale di quelle indicate come aree primarie per commercianti e agricoltori saranno individuate di volta in volta secondo le esigenze verificate in quella circostanza.

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

Articolo 7 – Regole per la circolazione veicolare nel mercato.

- 7.1 La circolazione nelle aree adibite a sede di mercato è regolamentata dall'Ordinanza *generale sulla viabilità nel Comune di Vigliano Biellese*. (periodo sostituito con delibera Consiglio Comunale n. 36 del 28/11/2005)

Articolo 8 – Domande per l'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio sul mercato – miglurie.

- 8.1 Le domande per l'autorizzazione di un posteggio e la relativa concessione disponibile sul mercato devono seguire le disposizioni fissate dal Titolo IV Capo II della DGR 2 aprile 2001 n. 32-2642 la cui procedura si conclude con il rilascio di un unico titolo denominato "Autorizzazione".
- 8.2 Domande di migluria concorrenti sono istruite in base all'anzianità di frequenza al mercato; in caso di parità si valuta la maggior anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; in caso di ulteriore parità si valuta la data di presentazione delle domande.

Articolo 9 – Assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti.

- 9.1 L'assegnazione giornaliera dei posti vacanti compete al Comune di Vigliano Biellese.
- 9.2 Tutti i posteggi, ancorché riservati agli agricoltori, non occupati entro le ore 8.00, come fissato dall'Articolo 2 del presente Regolamento, sono disponibili per l'assegnazione giornaliera. Tale assegnazione è effettuata in base alla graduatoria aggiornata settimanalmente, distinta per settore merceologico alimentare, non alimentare e settore agricoltori. L'assegnazione giornaliera dei posti disponibili avviene tassativamente nel rispetto del settore merceologico in cui sono inseriti i posteggi.
- Per partecipare alla spunta è necessario essere muniti di autorizzazione originale, attrezzature e merci, non può essere ammesso all'esercizio della vendita chi si presenta per la spunta con copia dell'autorizzazione amministrativa richiesta. A parità di presenze viene considerata criterio di priorità per l'assegnazione del posteggio, la data di inizio attività dell'operatore commerciale effettivamente in attività, come rilevata dal certificato di iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A..
- 9.3 La graduatoria delle priorità è aggiornata dopo ogni mercato mediante annotazione su apposito registro detenuto in formato elettronico. Il contenuto del medesimo è disponibile per la consultazione, da parte degli aventi diritto, ai sensi del vigente Regolamento comunale in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

- 9.4 Qualora l'operatore assegnatario giornaliero, non occupi il posteggio assegnatogli entro 15 minuti, il posteggio si intenderà rifiutato e non sarà conteggiata la presenza.
- 9.5 Sarà invece conteggiata la presenza ad ogni operatore che partecipando alle operazioni di spunta non ottenga l'assegnazione giornaliera per esaurimento dei posti disponibili oppure per motivi di spazio di allestimento.
- 9.6 Il titolare di concessione di posteggio nel mercato settimanale di Vigliano Biellese può concorrere all'assegnazione in spunta di altri posteggi fino ad un massimo di 3 incluso quello di cui risulta essere concessionario, a condizione che utilizzi autorizzazioni diverse da quella relativa al posteggio oggetto di concessione decennale e che non sia unico operatore commerciale addetto alla vendita contestualmente nei posteggi ottenuti.

Articolo 10 – Subingresso nell'autorizzazione di tipo A.

- 10.1 Le comunicazioni di subingresso nell'autorizzazione di un posteggio e relativa concessione di mercato devono seguire le disposizioni fissate dal Titolo IV Capo IV della DGR 2 aprile 2001 n. 32-2642. 2642 la cui procedura si conclude con il rilascio di un unico titolo denominato "Autorizzazione".

Articolo 11 – Revoca e sospensione della autorizzazione e della concessione di posteggio.

- 11.1 La revoca e la sospensione dell'autorizzazione, come definita nel presente regolamento, devono avvenire esclusivamente nel rispetto dell'articolo 29 del D.L.vo 114/98.

Articolo 12 – Scambio di posteggio.

- 12.1 È consentito ai soggetti titolari di autorizzazione con posto assegnato su uno stesso mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo, di richiedere lo scambio consensuale del posteggio. Le domande sono accoglibili se non discordano con le disposizioni concernenti l'assetto organizzativo e merceologico del mercato di Vigliano Biellese e comunque nel rispetto dei requisiti igienico sanitari e di pubblica sicurezza previsti dalle norme vigenti.

Articolo 13 – Indisponibilità di posteggio.

- 13.1 Nel caso di indisponibilità del posteggio per fatti indipendenti dalla volontà dell'operatore commerciale, l'amministrazione, d'ufficio, attraverso l'organo di vigilanza del mercato individua una soluzione temporanea ed eccezionale o utilizzando le aree di riserva di cui all'articolo 6 del presente Regolamento oppure individuando la migliore soluzione tenuto conto della posizione sul mercato del posteggio indisponibile.

Articolo 14 – Obblighi e divieti dei venditori.

- 14.1 Gli operatori commerciali devono tenere a disposizione di ogni controllo l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, in originale, non sarà consentito l'esercizio dell'attività sulla base della copia fotostatica del suddetto titolo.

- 14.2 È vietato:

- a) detenere animali vivi presso i posteggi destinati alla vendita dei prodotti alimentari;
- b) accendere fuochi;
- c) utilizzare apparecchi radio o comunque diffondere musica con qualsiasi mezzo in modo da recare molestia;
- d) utilizzare altoparlanti, microfoni o simili per esitare merci o trasmettere messaggi pubblicitari;
- e) indossare alla vista del pubblico abiti o grembiuli insanguinati o comunque sporchi;
- f) utilizzare bombole di gas salvo che non sussista certificazione di conformità dell'impianto alle vigenti norme in materia;
- g) utilizzare gruppi elettrogeni a motore endotermico.

Articolo 15 – Sostituzione del soggetto autorizzato.

- 15.1 È consentita la sostituzione del titolare dell'autorizzazione solo nel caso in cui a sostituirlo siano i coadiuvanti o i dipendenti, ovvero, soltanto per casi eccezionali, altri soggetti muniti di atto di delega comprovante il titolo della sostituzione a carattere temporaneo.
- 15.2 I soggetti di cui al punto precedente per poter accedere al mercato ed esercitare l'attività di vendita devono essere muniti di: autorizzazione originale, attrezzatura di vendita e fiscale e veicolo del titolare.

DISPOSIZIONI PER GLI AGRICOLTORI

Articolo 16 – Aree destinate agli agricoltori. Criteri di assegnazione dei posteggi.

- 16.1 Per quanto riguarda le aree date in concessione per l'esercizio dell'attività di vendita degli agricoltori l'ampiezza complessiva viene fissata dalla delibera programmatica per il commercio su aree pubbliche.
- 16.2 Le domande per la concessione di un posteggio del settore agricoltori sulle aree fissate dal Comune di Vigliano Biellese devono essere inoltrate al competente ufficio Comunale per l'esame del caso. Le domande saranno esaminate secondo i criteri fissati al Titolo III Capo II Lett. e) della D.G.R. 2 Aprile 2001, n. 32 – 2642; se non si potesse procedere ad assegnazione per esaurimento delle disponibilità, le stesse saranno inserite in un elenco e considerate valide fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione.
- 16.3 La concessione di posteggio in favore degli agricoltori ha validità decennale e può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale o stagionale in base alle fasi di produzione.
- 16.4 Valgono per gli agricoltori tutte le regole fissate dal presente regolamento per gli operatori commerciali in tema di orario e di assegnazione giornaliera dei posti vacanti, nonché di modalità di effettuazione della esposizione della merce, della vendita e della pubblicità dei prezzi, nonché di ogni altro aspetto relativo allo svolgimento dell'attività che sia compatibile.

Articolo 17 – Subingresso nel posteggio.

- 17.1 È consentita la cessione del posteggio solo nel caso in cui sia unitamente ceduta l'azienda agricola di riferimento.

Articolo 18 – Perdita dello “status” di agricoltore.

- 18.1 La perdita dello “status” di agricoltore comporta la decadenza della concessione del posteggio.

Articolo 19 – Scambio di posteggio.

19.1 Agli agricoltori è consentito richiedere lo scambio consensuale del posteggio. Le domande sono accoglibili se non discordano con le disposizioni concernenti l'assetto organizzativo e merceologico del mercato di Vigliano Biellese e comunque nel rispetto dei requisiti igienico sanitari e di pubblica sicurezza previsti dalle norme vigenti.

Articolo 20 – Indisponibilità di posteggio.

20.1 Nel caso di indisponibilità del posteggio per fatti indipendenti dalla volontà dell'operatore commerciale, l'amministrazione, d'ufficio, attraverso l'organo di vigilanza del mercato individua una soluzione temporanea ed eccezionale o utilizzando le aree di riserva di cui all'articolo 6 del presente Regolamento oppure individuando la migliore soluzione tenuto conto della posizione sul mercato del posteggio indisponibile.

Articolo 21 – Assenze degli agricoltori.

21.1 Le assenze degli agricoltori, opportunamente comunicate, anche a mezzo mail, telefono o altro idoneo mezzo di comunicazione, non comportano alcuna decadenza dall'assegnazione del posteggio.

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 22 – Promozione dell'informazione e della tutela dei consumatori.

- 22.1 L'operatore commerciale deve essere in grado in qualunque momento e su richiesta di fornire informazione circa la composizione ed i prezzi di tutti i prodotti merceologici esposti per la vendita. I prezzi devono altresì essere rilevabili da appositi cartellini e/o listini esposti a titolo informativo nel rispetto della vigente normativa;

Articolo 23 – Collocamento delle derrate.

- 23.1 Le derrate alimentari poste in vendita sul mercato devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti alla vigilanza sanitaria.
- 23.2 Le derrate alimentari non possono essere collocate al suolo, ma su banchi aventi altezza non inferiore a 0,60 metri o comunque nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti. L'altezza dei cumuli non può superare metri 1,40 dal suolo.

Articolo 24 – Vendita di animali destinati all'alimentazione.

- 24.1 Fatta eccezione per i prodotti ittici, nei mercati è proibito uccidere, spennare ed eviscerare animali, i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati.

Articolo 25 – Atti dannosi agli impianti del mercato.

- 25.1 Gli operatori non devono in alcun modo, danneggiare, manomettere o insudiciare gli impianti e le attrezzature del mercato ed in modo particolare il suolo.
- 25.2 Gli operatori del mercato sono tenuti a lasciare l'area di posteggio completamente sgombra da ogni tipo di rifiuto al termine del mercato.

Articolo 26 – Utilizzo dell’energia elettrica.

- 26.1 È fatto divieto agli operatori commerciali di effettuare allacciamenti agli impianti di energia elettrica senza la preventiva autorizzazione del Comune.
- 26.2 Il costo dei consumi verrà addebitato in base alle presenze nel mercato.

Articolo 27 – Verifica delle assenze degli operatori commerciali.

- 27.1 È ritenuto assente dal mercato chi non si presenta sullo stesso entro il termine massimo fissato all’articolo 3.1 sub. a).
- 27.2 Sarà considerata assenza sia l’inosservanza dell’orario minimo di vendita, sia la mancata apertura, salvi comprovati motivi di forza maggiore.

Articolo 28 – Limite massimo di autorizzazioni fruibili.

- 28.1 Nello stesso arco temporale un medesimo operatore, da intendersi come soggetto giuridico, persona fisica o società, può essere titolare e può fruire contemporaneamente fino ad un massimo di tre autorizzazioni come definite all’articolo 8 del presente regolamento, per l’esercizio dell’attività commerciale nel mercato di Vigliano Biellese.

CANONI E TASSE DI POSTEGGIO

Articolo 29 – Tassa di occupazione suolo pubblico.

29.1 Si applica lo specifico Regolamento Comunale.

SANZIONI

Articolo 30 – Sanzioni.

- 30.1 I divieti e le limitazioni stabilite dal presente Regolamento rispondono tutti a motivi di viabilità ovvero a motivi di carattere igienico sanitario oppure ancora a motivi di pubblico interesse, la cui violazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 29 del D. L.vo 114/98 comma 2.
- 30.2 Per le violazioni di cui al presente regolamento l'autorità competente è il Sindaco. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misure ridotta ovvero da ordinanze ingiunzione di pagamento.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31 – Disposizioni finali.

- 31.1 Il rinnovo delle concessioni accluse alle autorizzazioni di cui all'articolo 8 del presente regolamento, permanendo i requisiti, avverrà ai sensi della normativa vigente.
- 31.2 L'esercizio del commercio su area pubblica del mercato è regolamentato dalle disposizioni delle normative di settore e della presente delibera oltre che, per quanto applicabili, dai regolamenti comunali di polizia urbana, annona ed igiene e dalle prescrizioni urbanistiche e viabilistiche vigenti nel Comune.
- 31.3 Qualora i mercati ricadano in giorno festivo, è facoltà degli operatori commerciali parteciparvi o meno.
In ogni caso, l'assenza degli operatori da detti mercati non verrà conteggiata.
- 31.4 Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni nazionali e regionali vigenti.

SEZIONE II: AREE ALTERNATIVE

CARATTERISTICHE DELLE AREE ALTERNATIVE AL MERCATO

Articolo 32 – Caratteristiche delle aree alternative al mercato: posteggi singoli – gruppi di posteggi – zone di sosta prolungata.

32.1 I posteggi fuori mercato di Vigliano Biellese – da ora in poi denominati posteggi in aree alternative – vengono definiti come segue.

32.2 Il numero dei posteggi in aree alternative al mercato concessi per dieci anni è fissato in numero totale di 1 (uno).

(punto sostituito con D.C.C. n. 29 del 01/06/2006)

32.3 A completamento del mercato tradizionale è stata istituita con apposita D.C.C., a titolo di modifica della D.C.C. n. 17 del 19 maggio 2003, di programmazione delle aree da destinare a commercio su aree pubbliche, una zona di sosta prolungata costituita da due posteggi, da destinare all'utilizzo da parte di operatori commerciali titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche tipologia B, ed in subordine ad operatori titolari di autorizzazione tipologia A che non abbiano posteggi assegnati nel giorno ed orario in cui intendono utilizzarli.

(punto rinumerato da 32.3 a 32.4 con D.C.C. n. 29 del 01/06/2006)

32.4.1 Altre aree di svolgimento della vendita nei posteggi in aree alternative e la superficie di ogni singolo posteggio, potranno essere fissate come consentito dall'articolo 5 comma 3 della Deliberazione del Consiglio Regionale 1 marzo 2000 n° 626-3799, ed a questo riferimento ufficiale si rimanda, in via successiva contestualmente all'adozione di provvedimento istitutivo di ogni specifica manifestazione.

Articolo 33 – Orari di vendita nei posteggi in aree alternative.

33.1 La vendita nei posteggi in aree alternative con assegnazione decennale dovrà avvenire secondo le regole orarie del commercio in sede fissa.

(comma aggiunto con D.C.C. n. 29 del 01/06/2006)

33.2 La vendita nei posteggi alternativi senza assegnazione decennale, altrimenti denominate zone di sosta prolungata, è consentita dal lunedì alla domenica, dalle ore 7.00 alle ore 20.00, per un massimo di cinque ore al giorno per ciascun operatore.
I posteggi di sosta prolungata sono destinati a soggetti titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche tipologia "B", ed in subordine a soggetti titolari di

autorizzazione per il commercio su aree pubbliche tipologia "A", che non abbiano posteggi assegnati nel giorno ed orario in cui intendono utilizzarli.

L'utilizzo di dette zone non comporta l'acquisizione di alcuna priorità per gli operatori.

L'utilizzo può avvenire indistintamente da parte di operatori del settore non alimentare e del settore alimentare, a condizione che l'esercente rispetti le norme in materia igienico sanitaria previste per ciascuna merceologia.

L'esercente ha l'obbligo di avere al seguito l'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, in originale, e di esibirla a richiesta degli organi di controllo.

Articolo 34 – Dimensioni dei posteggi.

- 34.1 Le dimensioni dei singoli posteggi in aree alternative risultano fissate secondo la dimensione indicata nel dettaglio della relazione programmatica del Consiglio Comunale.
- 34.2 Non è consentito in alcun modo all'operatore commerciale occupare uno spazio diverso da quello previsto nella concessione decennale o temporanea di posteggio in aree alternative. L'eventuale occupazione di spazio oltre i limiti dell'area autorizzata sarà punito come violazione del presente Regolamento.

Articolo 35 – Aree di riserva.

- 35.1 Le aree di riserva da utilizzare in caso di impossibile utilizzo totale o parziale di quelle indicate come aree alternative al mercato saranno individuate di volta in volta secondo le esigenze verificate in quella circostanza.

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 36 – Disposizioni comuni a quelle previste per i posteggi sul mercato.

- 36.1 Valgono in quanto compatibili, le regole fissate dal presente Regolamento per i mercati a cadenza settimanale.

SEZIONE III: I MERCATI A CADENZA ULTRAMENSILE

(articolo modificato con D.C.C. n. 24 del 4/8/2010)

Articolo 37– I mercati a cadenza ultramensile di Vigliano Biellese.

- 37.1 E' istituito il mercato periodico a cadenza ultramensile da svolgersi sulla strada provinciale n. 300 (via Milano), nel tratto interno al centro abitato.
- 37.2 Il mercato ultramensile è a carattere occasionale, a merceologia promiscua, può svolgersi in qualsiasi giorno della settimana, festivi compresi, possibilmente in concomitanza con altre manifestazioni locali.
- 37.3 Non sono considerati mercati a cadenza ultramensile le iniziative denominate mercatini ancorché svolte in occasione di manifestazioni a carattere locale.
- 37.4 Le presenze al mercato occasionale ultramensile non danno luogo ad alcun diritto di anzianità.
- 37.5 Per quanto compatibili, allo svolgimento del mercato ultramensile si applicano le norme ed i divieti del presente regolamento.
- 37.6 Il mercato periodico a cadenza ultramensile non dovrà coincidere con il mercato settimanale ordinario.

(articolo aggiunto con D.C.C. n.24 del 4/8/2010)

Articolo 37bis – Criteri per lo svolgimento del mercato ultramensile di Via Milano.

- 37bis.1 La gestione del mercato, ivi compresi i rapporti con gli operatori commerciali e le Associazioni di categoria, può essere affidata ad idoneo soggetto esterno ed in particolare ad una Associazione locale dando priorità alla Pro Loco di Vigliano Biellese.
- 37bis.2 Il soggetto esterno incaricato comunica al Comando di Polizia Locale, senza formalità, la data di svolgimento del mercato con preavviso di almeno 45 giorni per dar modo di provvedere a tutti gli adempimenti previsti non ultima la chiusura della strada interessata dallo svolgimento e trasmette copia delle norme di dettaglio di cui al punto 37bis.4.
- 37bis.3 Gli aspetti fiscali e tributari connessi allo svolgimento del mercato sono demandati ai relativi regolamenti comunali ed alle norme vigenti in materia.
- 37bis.4 Il soggetto esterno incaricato deve stabilire norme di dettaglio riguardanti lo svolgimento del singolo mercato occasionale, nel rispetto dei seguenti criteri:
- contenimento dell'ampiezza del mercato entro la via Milano nel tratto urbano;
 - svolgimento del mercato non prima delle ore 7.00 e non oltre le ore 24.00;
 - dimensione dei posteggi che dovrà essere fissata per tutti gli operatori in misura uguale;

- la scelta dei posteggi da parte degli operatori non potrà essere vincolata da criteri discriminatori;
- l'ubicazione dei posteggi dovrà essere tale da non impedire il libero accesso alle proprietà laterali e dovrà garantire il transito dei mezzi di soccorso.

SEZIONE IV: VENDITA IN FORMA ITINERANTE

Articolo 38 – Divieti per gli operatori commerciali che esercitano attività di vendita in forma itinerante.

- 38.1 Non è consentita per motivi di viabilità la vendita su area pubblica in forma itinerante nelle seguenti aree del Centro Abitato di Vigliano Biellese, come determinato ai sensi dell'articolo 4 del D.L.vo 285/92 (Codice della Strada):

<i>l'intero tratto di via Milano</i>
<i>piazza Roma</i>